

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-1153 del 22/04/2016
Oggetto	D.P.R. 59/2013 DITTA ZACO S.N.C. DI ZAZZERA PIETRO & CELASCHI PAOLA. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITA' DI „LAVORAZIONE FERRO, METALLI IN GENERE„ SVOLTA NELLO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI VIGOLZONE (PC), LOC. MAGLIO, FRAZ. ALBAROLA
Proposta	n. PDET-AMB-2016-1118 del 19/04/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PIACENZA
Dirigente adottante	ADALGISA TORSELLI

Questo giorno ventidue APRILE 2016 presso la sede di Via Garibaldi, 50 - 29121 Piacenza, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e concessioni di PIACENZA, ADALGISA TORSELLI, determina quanto segue.

D.P.R. 59/2013 DITTA ZACO S.N.C. DI ZAZZERA PIETRO & CELASCHI PAOLA. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITA' DI "LAVORAZIONE FERRO, METALLI IN GENERE" SVOLTA NELLO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI VIGOLZONE (PC), LOC. MAGLIO, FRAZ. ALBAROLA

LA DIRIGENTE

Visto il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 (*"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35"*);

PRESO ATTO che:

- la Provincia, ai sensi dell'art. 2 comma 1, lett. b) del succitato Decreto, è stata individuata come autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo ed aggiornamento dell'autorizzazione Unica Ambientale che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dalla Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.) ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 7.9.2010 n. 160;
- con la legge 30 luglio 2015, n. 13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"*, la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge 7 aprile 2014 n. 56, *"Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e sulle unioni e fusioni di Comuni"*, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura Autorizzazione e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale Prevenzioni, Ambiente ed Energia (ARPAE);

VISTA l'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale della Ditta ZACO S.N.C. DI ZAZZERA PIETRO & CELASCHI PAOLA, trasmessa alla Provincia di Piacenza con nota P.E.C. del 03.11.2015 (prot. prov.le n. 65477 del 04.11.2015) dal S.U.E.A.P. dell'Unione Valnure e Valchero (svolgente le funzioni di Sportello Unico anche per il Comune di Vigolzone) per l'attività di "lavorazione ferro, metalli in genere" svolta nello stabilimento in oggetto. L'istanza è stata formulata per acquisire l'autorizzazione ex art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. ad effettuare le emissioni in atmosfera;

PRESO ATTO che con Det. Dir. 23/3/2000 n. 359 della Provincia di Piacenza è stata precedentemente autorizzata ad effettuare le emissioni in atmosfera la Ditta Zaco di Costa e Zazzera e C. S.n.c., (che successivamente ha cambiato la propria ragione sociale in Zaco S.n.c. di Zazzera Piero & Celaschi Paola). A tale proposito, nell'istanza di A.U.A. la Ditta ha dichiarato *"...il ciclo produttivo e gli impianti che originano le emissioni in atmosfera non subiscono variazioni rispetto a quanto autorizzato..."*;

ACQUISITI i seguenti contributi istruttori:

- nota PEC del 26.11.2015 (prot. Prov.le n. 70006 di pari data), con cui il Servizio Territoriale di Arpa Piacenza ha espresso il proprio parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione unica ambientale nel rispetto di alcune condizioni relativamente alle emissioni in atmosfera;
- lettera PEC del 30.12.2015 (prot. Prov.le n. 75791 di pari data) con cui il Dip.to di Sanità Pubblica dell'AUSL di Piacenza ha espresso parere favorevole, facendo presente peraltro che la Ditta dovrà mantenere aggiornate le schede di sicurezza a quanto previsto dalla vigente normativa REACH/CLP;
- nota del 06.04.2016 (prot. Arpa n. 3334 di pari data), con cui il Comune di Vigolzone ha espresso *"...il proprio parere favorevole per quanto di competenza circa la compatibilità urbanistica dell'insediamento in oggetto..."*, evidenziando inoltre che, per quanto riguarda gli adempimenti previsti dalla L. 447/1995 in materia di inquinamento acustico, non si ravvisa la necessità di acquisire autorizzazioni/comunicazioni/nulla osta;

RICHIAMATE le seguenti disposizioni normative:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"* nel testo vigente;
- la L. 26.10.1995 n. 447 *"Legge quadro sull'inquinamento acustico"*;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante il *"Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"* e s.m.i.;
- il D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i., recante le *"Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche"*;
- la Legge Regionale n. 5 del 1 giugno 2006 recante, *"Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 42 (ordinamento della professione di maestro di sci) e disposizioni in materia ambientale"*;

- la Legge Regionale n. 4 del 6 marzo 2007, recante "Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali";
- il D.Lgs. n. 160/2010 "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 113";
- la L. 7 aprile 2014 n. 56, art. 1, comma 89, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e fusioni di Comuni";

RICHIAMATI altresì gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in A.U.A.;

VISTO inoltre il Regolamento Arpae per il decentramento amministrativo;

DATO ATTO che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae nn. 96 del 23/12/2015 e 99 del 30.12.2015, alla sottoscritta responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

RITENUTO che sussistano i presupposti di fatto e giuridici per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta in oggetto con i limiti e le prescrizioni riportati nella parte dispositiva del presente provvedimento;

DISPONE

Per quanto indicato in narrativa

1. di adottare, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta **ZACO S.N.C. DI ZAZZERA PIETRO & CELASCHI PAOLA** (COD. FISC. 00710750332) per l'attività di "lavorazione ferro, metalli in genere" svolta nello stabilimento sito in Comune di Vigolzone (PC), Loc. Maglio, Fraz. Albarola (che è anche sede legale). Tale autorizzazione comprende unicamente l'autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06;
2. di **stabilire**, per le emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/2006, i seguenti limiti e prescrizioni relativamente allo stabilimento nel suo complesso:

EMISSIONE E1 CABINA FORNO DI VERNICIATURA

Portata massima	17500	Nm ³ /h
Durata massima annua	220	h/anno
Durata massima giornaliera	8	h/g
Altezza minima	10	m

EMISSIONE E2 GENERATORE ARIA CALDA FUNZIONANTE A METANO

Portata massima	550	Nm ³ /h
Durata massima annua	220	h/anno
Durata massima giornaliera	8	h/g
Altezza minima	10	m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Materiale particolare	5	mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350	mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35	mg/Nm ³

Le concentrazioni di inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%.

EMISSIONE E3 GRIGLIATO DI VERNICIATURA

Portata massima	17500	Nm ³ /h
Durata massima annua	220	h/anno
Durata massima giornaliera	8	h/g
Altezza minima	10	m

EMISSIONE E4 CABINA DI VERNICIATURA

Portata massima	10000	Nm ³ /h
Durata massima annua	220	h/anno
Durata massima giornaliera	8	h/g
Altezza minima	10	m

- a) deve essere adottato ogni accorgimento al fine di contenere le emissioni diffuse;
- b) fermo restando il rispetto dei limiti di emissione fissati per E2, il gestore può non effettuare autocon-

trolli nel caso in cui l'impianto termico sia alimentato a gas metano e funzioni correttamente;

- c) i camini di emissione devono essere dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato dal metodo **U.N.I.10169** e per quanto riguarda l'accessibilità devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.;
- d) per la verifica dei limiti di emissione sopra indicati devono essere utilizzati i seguenti metodi di prelievo ed analisi:
- UNI 10169 per la determinazione delle **portate**, ove non applicabile dovrà essere usato il metodo UNICHIM M.U. 422;
 - UNI EN 13284-1 per la determinazione del **materiale particellare**;
 - ISTISAN 98/2 (DM 25.8.2000) o analizzatori con celle elettrochimiche per la determinazione degli **ossidi di azoto**;
 - ISTISAN 98/2 (DM 25.8.2000) o analizzatori con celle elettrochimiche per la determinazione degli **ossidi di zolfo**;
- e) per la misura del **materiale particellare** la durata dei campionamenti deve essere pari a 60 minuti oppure il volume di aeriforme prelevato per ciascun campionamento non deve essere inferiore a 0,5 m³;
- f) per la verifica di conformità ai limiti di emissione si deve far riferimento ai criteri indicati nell'allegato 6 alla parte quinta del D.Lgs. 152/06, in particolare al punto 2.3;
- g) l'attività di verniciatura deve essere svolta nelle apposite cabine, in prossimità del grigliato aspirante, così come l'attività di passivazione deve essere svolta nell'apposita cabina forno, munite di un idoneo sistema di abbattimento degli inquinanti che si liberano e di idonei sistemi di filtrazione a secco del materiale particellare;
- h) devono essere impiegati tutti i sistemi possibili in grado di migliorare il rendimento di applicazione dei prodotti vernicianti;
- i) la ditta non dovrà superare un consumo massimo giornaliero di prodotti vernicianti e diluenti pari a 20 kg;
- j) la data, l'orario, i risultati delle misure e le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi dovranno essere annotati su apposito registro con pagine numerate, bollate dall'Arpae nodo di Piacenza, firmate dal gestore dello stabilimento, e tenuto a disposizione degli Organi di controllo competenti. Il registro dovrà essere compilato in ogni sua parte e le stesse informazioni dovranno essere riportate sui certificati analitici relativi ai controlli effettuati alle emissioni;
3. **di fare salvo** che la Ditta dovrà mantenere aggiornate le schede di sicurezza a quanto previsto dalla vigente normativa REACH/CLP;
4. **di dare atto** che:
- il provvedimento conclusivo – che verrà rilasciato dal SUAP sulla base del presente atto – sostituisce l'autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera richiamata nelle premesse;
 - sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli articoli 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265;
 - resta fermo quanto disposto dal D.Lgs. n. 152/2006 e qui non espressamente richiamato;
 - la presente autorizzazione non sostituisce i provvedimenti in materia di urbanistica, edilizia ed idraulica che devono essere eventualmente richiesti direttamente dalla Ditta, né pregiudica eventuali diritti di terzi;
 - la presente autorizzazione verrà trasmessa in modalità telematica allo Sportello Unico competente per il rilascio del provvedimento conclusivo che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;
 - ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 6 del D.P.R. n. 59/2013, la durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale è fissata in quindici (15) anni dalla data di rilascio del provvedimento conclusivo da parte del SUAP;
 - il presente provvedimento non comporta spese, né diminuzione di entrate;

Sottoscritta dalla Dirigente
Dott.ssa Adalgisa Torselli
con firma digitale

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.